

## **REGOLAMENTO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO**

### **ART. 1. Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione della sosta a pagamento non custodita che, ove istituita, si confermerà a quanto dallo stesso previsto..

### **ART. 2. Orario**

L'utilizzo della sosta a pagamento è ad orario.

Per "orario" si intende il periodo di ciascun giorno nel quale la sosta è prevista a pagamento.

Gli orari saranno esposti al pubblico mediante installazione di apposita segnaletica verticale.

Il servizio potrà essere sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per casi di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dall'Ente.

### **ART. 3. Divieti**

Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal codice della strada:

- sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
- ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
- parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto.

### **ART. 4. Segnaletica dei parcheggi a pagamento**

Le aree di sosta a pagamento destinata agli utenti previo esposizione sul cruscotto del veicolo di ricevuta di pagamento o previo utilizzo di uno degli ulteriori eventuali strumenti adottati dall'Amministrazione Comunale al fine di consentire agli utenti di comprovare il periodo utilizzato e/o l'avvenuto pagamento della tariffa eventualmente dovuta, sono delimitate da strisce di colore blu e da apposita segnaletica verticale.

Le aree di sosta destinate ai residenti autorizzati sono delimitate da strisce di colore giallo ed indicate da apposita segnaletica verticale.

Le aree di sosta destinate ai portatori di Handicap sono delimitate da strisce di colore giallo ed indicate da apposita segnaletica verticale.

La segnaletica di cui al presente articolo è predisposta ed installata nel rispetto delle pertinenti previsioni delle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" (paragrafo 3.4.7) approvate con D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 6792 del 5 novembre 2011 e/o delle ulteriori disposizioni al tempo vigenti.

### **ART. 5. Danni**

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti e investimenti provocati dagli utenti all'interno delle aree di parcheggio a pagamento, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione e/o l'eventuale soggetto incaricato dall'Amministrazione della gestione, anche in concessione, del servizio di "sosta a pagamento non custodita".

### **ART. 6. Zone di sosta a pagamento**

L'individuazione degli stalli destinati alla sosta a pagamento, così come degli stalli appartenenti alle altre tipologie previste dal presente regolamento, è effettuata, nel rispetto delle disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia, attraverso apposito atto della Giunta Comunale, adottato con cadenza almeno annuale,

eventualmente anche con carattere meramente ricognitorio.

Nel caso in cui si renda necessario variare l'individuazione di cui al comma precedente e detta variazione riguardi un numero di stalli inferiore al 15% del totale degli stalli previsti, la stessa variazione può essere disposta con apposita Ordinanza del Sindaco, ovvero, ove espressamente delegato, con apposita Ordinanza dirigenziale del responsabile della Polizia Locale.

Al raggiungimento della soglia di cui al comma precedente concorrono cumulativamente tutte le ordinanze eventualmente adottate successivamente all'ultima deliberazione della Giunta Comunale assunta ai sensi del primo comma del presente articolo.

#### **ART. 7. Tariffe ed orari**

Le tariffe della sosta a pagamento, stabilite in conformità alle vigenti disposizioni normative regolamentari, sono individuate e modificate dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Dette tariffe vengono definite nel rispetto dei seguenti principi generali:

- (a) proporzionalità;
- (b) differenziazione territoriale e/o temporale, collegata anche alla diversa concentrazione antropica e/o alla differenziazione della domanda del servizio di sosta;
- (c) previsione di forme volte a favorire, nelle zone in cui ciò sia utile ad una migliore gestione della sosta, il tasso di rotazione dell'occupazione degli stalli, favorendo quindi la sosta breve rispetto alle soste lunghe;
- (d) individuazione, ove necessario, di zone in cui favorire la sosta finalizzata all'attivazione dell'intermodalità del trasporto, prevedendo per tal zone forme di agevolazione per la sosta lunga;
- (e) previsione di forme di agevolazioni e/o esenzione per la sosta dei residenti e/o dei soggetti economici aventi sede operativa sul territorio;
- (f) previsione di forme di pagamento anticipato su base settimanale, mensile e/o annuale con connesse agevolazioni economiche;
- (g) prevenzioni di eventuali ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione in favore di determinate categorie di soggetti.

Resta ferma la possibilità, attraverso apposita Ordinanza sindacale da adottare previa istruttoria dirigenziale del Responsabile della Polizia Locale, di variare temporaneamente le tariffe di cui al presente articolo, anche per ragioni contingenti, contingibili e/o urgenti, nonché in relazione alle esigenze di viabilità e sosta e/o al fine di ridurre l'inquinamento acustico e/o ambientale.

#### **ART. 8. Modalità di pagamento**

La sosta dei veicoli negli stalli soggetti al regime di "sosta a pagamento" è subordinata al pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale.

Il pagamento della sosta, come da tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, deve avvenire anticipatamente.

L'avvenuto pagamento della tariffa deve essere attestata tramite

- documento di abbonamento,
- ricevuta di pagamento emessa da dispositivi di controllo di durata degli stazionamenti,
- biglietto a cancellatura di velo prestampato (c.d. "gratta e sosta"),
- eventuali ulteriori strumenti adottati dall'Amministrazione Comunale al fine di consentire agli utenti di comprovare il periodo utilizzato e/o l'avvenuto pagamento della tariffa eventualmente dovuta.

La prova dell'avvenuto pagamento della sosta dovrà essere resa ben visibile all'interno

del veicolo in sosta per tutta la durata della sosta, essendo la mancata esposizione della stessa equivalente a tutti gli effetti al mancato pagamento della tariffa, sanzionata ai sensi del successivo articolo 11 del presente regolamento e delle ulteriori disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia.

La ricevuta di pagamento (ticket) viene rilasciata mediante parcometri collocati presso le aree di sosta a carattere oneroso.

I biglietti sono reperibili presso gli esercizi commerciali, che hanno dato la propria disponibilità, attigui alle aree di sosta.

#### **ART. 9. Veicoli autorizzati alla sosta**

La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle categorie individuate dall'art.47 del D.lgs. 285/92, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative.

#### **ART. 10. Esenzioni**

Fermo restando le eventuali ulteriori esenzioni stabilite nell'ambito delle previsioni di cui al precedente articolo 7, nei parcheggi a pagamento è consentita la sosta gratuita, previa esposizione di apposito contrassegno per la sosta gratuita rilasciato dal Comune di Afragola, ai seguenti soggetti:

- Forze dell'ordine in servizio;
- Vigili del fuoco in servizio;
- Mezzi di soccorso in servizio;
- Medici convenzionati medicina generale durante le visite domiciliari;
- Veicoli a servizio di persone diversamente abili provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del codice della strada (invalidi) *{io eliminerei questo punto come sempre obbligatorio e lo lascerei eventualmente alle determinazioni della Giunta ex art. 7}*;
- Forze armate;
- Veicoli delle pubbliche Amministrazioni in servizio.

Il contrassegno dovrà essere applicato dal richiedente sul cruscotto interno del veicolo in modo ben visibile.

La mancata esposizione del contrassegno equivale al mancato possesso dello stesso e sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 11 del presente Regolamento e dalle ulteriori disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia.

#### **ART. 11. Sanzioni**

Se un veicolo sosta entro gli appositi spazi riservati al parcheggio a pagamento e il proprietario e/o conducente non provvede a regolarizzare il costo della tariffa apponendo il ticket bene in vista sul cruscotto all'interno del veicolo il personale addetto dell'Ente provvederà a rilevare infrazione al Codice della Strada.

Nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato, come risulta dalla ricevuta o ticket esposto, il personale addetto è autorizzato ad una tolleranza di minuti 10 per la relativa regolarizzazione. Trascorso tale termine entro il quale non è stato regolarizzato il pagamento il personale addetto dell'ente, cui sono state conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art.17 della legge 127/97, provvederà a rilevare infrazione al Codice della Strada.

L'utilizzo dei parcometri è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt. 7 e 157 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.

#### **ART. 12. Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il seguente regolamento.

#### **ART. 13. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune della relativa Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

#### **Art. 14. Abrogazioni e regime transitorio**

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, ogni precedente regolamento, atto e/o provvedimento incompatibile con il presente Regolamento è abrogato, senza necessità di ulteriore ed apposito provvedimento espresso.

In prima attuazione, nelle more dell'individuazione degli stalli da dedicare alla sosta ai sensi del precedente articolo 6, nonché nelle more dell'individuazione delle connesse tariffe ed orari ai sensi del precedente articolo 7, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.